

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Assistenza tecnica per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 della Regione Campania.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania innanzi a me, Dott. \_\_\_\_\_, Direttore Generale della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art.16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto \_\_\_\_\_ e di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241/1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp – Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

1) la Regione Campania (di seguito denominata Regione) - Codice Fiscale 80011990639, nella persona del Direttore Generale p.t. della Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" – Isola C3 (IV piano) - Centro Direzionale di Napoli – 80143 – Napoli (di seguito denominata Direzione Generale) D.ssa \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliata presso la sede della Giunta Regionale della Campania, in Napoli Via Santa Lucia, n. 81, autorizzata alla firma del presente atto in virtù della carica rivestita, conferita mediante il combinato disposto del DPRG \_\_\_\_\_ e del DPGRC \_\_\_\_\_. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 *bis* L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale.

2) la Società \_\_\_\_\_ (di seguito denominato Società), Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, Presidente e Legale Rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società

medesima, sita in \_\_\_\_\_

**(Oppure se persona diversa da legale rappresentante:** autorizzato alla stipula del presente contratto giusta procura speciale, rep. n. \_\_\_\_\_, redatta per atto pubblico da \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, iscritto nel Collegio di \_\_\_\_\_. La suddetta procura è conservata in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio III "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e contratti e Urp" della Segreteria della Giunta Regionale).

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del \_\_\_\_\_ (documento n \_\_\_\_\_), ottenuta tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita iva n e numero R.E.A. \_\_\_\_\_.

Verificata, altresì, la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., inoltrata dall'Ufficio Speciale "Grandi Opere" alla Banca Dati Nazionale Antimafia (prot. n \_\_\_\_\_).

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società, numero protocollo \_\_\_\_\_ - scadenza validità \_\_\_\_\_ - da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato che il Direttore Generale della Direzione Generale ha attestato, con nota prot. \_\_\_\_\_, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0,00 (zero).

**(Oppure in caso di R.T.I.)**

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese " \_\_\_\_\_" (di seguito denominato RTI) di cui è capogruppo e mandataria la società \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, Presidente e Legale Rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società medesima, sita in \_\_\_\_\_ (**Oppure se persona diversa da legale rappresentante:** autorizzato alla stipula del presente contratto giusta procura speciale, rep. n. \_\_\_\_\_, redatta per atto pubblico da \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, iscritto nel Collegio di \_\_\_\_\_. La suddetta procura è conservata in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio III "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e contratti e Urp" della Segreteria della Giunta regionale).

Verificato che la Società \_\_\_\_\_, (mandataria) con sede legale in \_\_\_\_\_ e la/e società \_\_\_\_\_ (mandante/i), con sede legale in \_\_\_\_\_ si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese per scrittura privata del \_\_\_\_\_, autenticata nelle firme dal predetto Notaio, con rep. \_\_\_\_\_ e racc. \_\_\_\_\_ per la Società mandataria e con rep. n. \_\_\_\_\_ per la/e Società mandante/i.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale (documento n. \_\_\_\_\_), ottenuta tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società \_\_\_\_\_ è iscritta alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita iva n. \_\_\_\_\_ e numero R.E.A \_\_\_\_\_ (DA RIPETERE, PER TUTTE LE SOCIETÀ DEL RTI).

Verificata, altresì, la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., inoltrata dall'Ufficio Speciale "Grandi Opere" alla Banca Dati Nazionale Antimafia (prot. n. \_\_\_\_\_) per la Società (mandataria) (DA RIPETERE, PER TUTTE LE SOCIETÀ DEL RTI).

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (DA RIPETERE, PER TUTTE LE SOCIETÀ DEL RTI).

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società \_\_\_\_\_, numero protocollo \_\_\_\_\_ - scadenza validità \_\_\_\_\_ - da cui risulta che la Società \_\_\_\_\_, alla data del rilascio, è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi. (DA RIPETERE, PER TUTTE LE SOCIETÀ DEL RTI).

Verificato che il Direttore Generale della Direzione Generale ha attestato, con nota prot. \_\_\_\_\_, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0,00 (zero).

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Deliberazione n. 504 del 26.09.2024, la Giunta Regionale:
  - o ha programmato risorse finanziarie per un importo complessivo massimo di € 10.000.000,00 IVA inclusa, a valere, in via programmatica, sulle risorse FSC 2021-2027, per l'avvio di una procedura di gara aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi del D.Lgs. 36/2023, avente ad

- oggetto il servizio di “Assistenza tecnica all’attuazione del piano di interventi finanziati a valere sul FSC 2021-2027”, da aggiudicare con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- ha incaricato la Direzione Generale di procedere all’adozione degli atti amministrativi consequenziali;
  - l’Ufficio Speciale Avvocatura, con nota prot. n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/2024, ha espresso parere di propria competenza sullo schema del presente contratto, e le osservazioni ivi contenute sono state recepite dalla Direzione Generale;
  - con l’Ordine di Servizio, prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/2024, della Direzione Generale, sono stati individuati il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC);
  - in ottemperanza agli indirizzi di cui alla DGR n. \_\_/2024, la Direzione Generale, con Decreto Dirigenziale n. \_\_\_\_\_, tra l’altro:
    - ha incaricato l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” (di seguito, US 60.06) di espletare una gara mediante procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con tre operatori economici, con riapertura del confronto competitivo, da aggiudicare con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione di Accordi quadro ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 36/2023, con riserva di avvalersi di tutte le opzioni previste dal D. Lgs. n. 36/2023;
    - ha approvato il Capitolato d’appalto e gli schemi di Accordo Quadro e di Contratto Attuativo, secondo le indicazioni all’uopo fornite dall’Avvocatura Regionale con nota \_\_\_\_\_;
    - ha approvato le indicazioni “tecniche” minime da inserire nel Disciplinare di gara;
    - ha precisato che l’importo a base d’asta ammonta ad € \_\_\_\_\_, IVA esclusa;
    - si è riservata, con successivo provvedimento, la prenotazione dell’impegno di spesa ad intervenuta iscrizione in bilancio delle necessarie risorse finanziarie;

- con Decreto Dirigenziale n. \_\_\_\_, l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" ha provveduto ad indire la procedura di gara n. \_\_\_/A/202\_, per l'affidamento del servizio di cui al presente Accordo Quadro;
- con Decreto Dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/202\_, l'US 60.06, preso atto dei verbali della Commissione giudicatrice, ha proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione della gara, formulata dal RUP in favore della Società (in caso di RTI: dei costituenti RTI), e, dando atto che la verifica del possesso dei requisiti prescritti si è conclusa con esito positivo, ha provveduto all'aggiudicazione con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023;
- con Decreto Dirigenziale n. \_\_\_\_\_, la Direzione Generale ha proceduto all'ammissione a finanziamento del servizio di cui al presente contratto (CIG \_\_\_\_\_ CUP \_\_\_\_\_), all'assunzione del relativo impegno di € \_\_\_\_\_ IVA inclusa, sul capitolo \_\_\_\_\_ nonché alla conferma del RUP e del DEC;
- ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, considerata la tipologia della fornitura, trattandosi di servizi di natura intellettuale anche se effettuati presso la stazione appaltante, non è necessario redigere il Documento di valutazione dei Rischi integrativo e, di conseguenza, non si prevedono costi aggiuntivi per la sicurezza da interferenze.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e conviene quanto segue.

#### **Articolo 1 – Premesse.**

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, tra cui, in particolare, il Capitolato d'appalto, il Disciplinare di gara e l'Offerta Tecnica ed Economica, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, è conservata presso la Direzione Generale.

Per richiesta espressa delle parti contraenti, la documentazione richiamata, ad eccezione della procura (se sussiste), non è allegata al presente accordo.

#### **Articolo 2 - Norme regolatrici.**

L'esecuzione del presente accordo è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale

27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi Specifici sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, ciascuna Società (in caso di RTI: ciascun RTI) rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi Specifici e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti Attuativi, la Regione, da un lato, e ciascuna Società (in caso di RTI: ciascun RTI), dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

### **Articolo 3 - Oggetto.**

La stipula del presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per la Regione nei confronti delle Società/RTI contraenti, in quanto esso definisce la disciplina relativa alle modalità di rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di singoli Appalti Specifici finalizzati alla stipula di un Contratto Attuativo nel quale verranno esplicitati, di volta in volta, caratteristiche e tipologia delle attività da fornire nell'ambito del complessivo servizio di "Assistenza tecnica per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027

della Regione Campania”, così come descritto all’art. 4 del Capitolato d’Appalto.

Il presente documento contiene, altresì, unicamente per finalità di esposizione maggiormente circostanziata, obbligazioni scaturenti dall’aggiudicazione dell’Appalto Specifico. Ciò non potrà determinare alcuna aspettativa nei confronti delle Società/RTI aggiudicatari del presente Accordo Quadro.

I singoli Contratti Attuativi verranno conclusi, a tutti gli effetti, tra la Regione e la Società/RTI risultata aggiudicataria del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro.

#### **Articolo 4 – Importo e durata dell’Accordo Quadro**

L’Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di stipula.

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Regione può procedere a stipulare i discendenti Contratti Attuativi per l’affidamento delle attività descritte all’art. 4 del Capitolato d’Appalto.

L’importo dell’Accordo Quadro è pari ad € 8.196.721,31 (Euro ottomilionicentonovantaseimilasettecentoventuno/31), al netto di IVA, così come esplicitato all’art. 6 del Capitolato d’Appalto.

Trattasi di una disponibilità complessiva massima a copertura dei potenziali Contratti Attuativi, finanziata con le risorse dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania FSC 2021-2027.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, le Società/RTI si impegnano a stipulare eventuali Contratti Attuativi, ed eventuali Atti Aggiuntivi dei medesimi, fino a concorrenza del valore complessivo sopra riportato. La Regione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né, tantomeno, alcun valore minimo che, pertanto, potrà essere anche pari a zero. L’Accordo Quadro si intende esaurito alla scadenza dei 48 mesi previsti e, in ogni caso, non oltre l’avvenuto raggiungimento del valore massimo complessivo.

#### **Articolo 5 – Modifiche contrattuali in corso di esecuzione**

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione regionale di avvalersi, relativamente ai Contratti Attuativi, delle seguenti modifiche contrattuali:

- a) ai sensi dell'art. 76, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023, nel triennio successivo alla stipula del contratto originario, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara;
- b) ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- c) ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023, di disporre la proroga del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

#### **Articolo 6 – Aggiudicatari dell'Accordo Quadro**

Le 3 (tre) Società/RTI sono state individuate in base alla graduatoria finale della procedura selettiva aperta di cui in premessa.

Per effetto di quanto già dichiarato in sede di partecipazione alla suddetta gara, ciascuna Società/RTI è impegnato:

- a sottoscrivere il presente Accordo Quadro e ad eseguire quanto ivi stabilito;
- a partecipare agli eventuali confronti competitivi per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici e, pertanto, a presentare offerta per ciascuno di detti Appalti Specifici, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato nonché delle condizioni minime (tecniche ed economiche) offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- in caso di eventuale aggiudicazione in proprio favore di un Appalto Specifico, a stipulare il relativo Contratto specifico di Appalto, previa prestazione di una cauzione definitiva – a garanzia dell'esatta e completa esecuzione dello stesso – resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 - e a dare esecuzione al Contratto medesimo;
- a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro,

comunicando alla Regione ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati;

- a dare preventiva comunicazione alla Regione di eventuali incarichi, assunti presso Pubbliche Amministrazioni, analoghi e/o, comunque, connessi allo svolgimento dell'oggetto del presente Accordo Quadro, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta secondo quanto indicato negli atti di gara;
- a dare immediata comunicazione alla Regione Campania di ogni ulteriore circostanza che abbia influenza sul presente Accordo.

Ulteriori obblighi, susseguenti alla stipula di un Contratto Attuativo Specifico, sono riportati all'art. 9 del presente Accordo.

#### **Articolo 7 – Garanzia Definitiva**

La Regione Campania dà atto che, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2003, le Società/RTI hanno prestato le sottoelencate cauzioni definitive per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente Accordo:

- Società/RTI 1: polizza fideiussoria n. \_\_ del \_\_\_\_, stipulata con la compagnia \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_ (\_\_\_/\_\_\_);
- Società/RTI 2: polizza fideiussoria n. \_\_ del \_\_\_\_, stipulata con la compagnia \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_ (\_\_\_/\_\_\_);
- Società/RTI 3: polizza fideiussoria n. \_\_ del \_\_\_\_, stipulata con la compagnia \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_ (\_\_\_/\_\_\_).

La cauzione definitiva - incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale – è stata rilasciata, in favore della Regione, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalle Società/RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e misura dell'avanzamento del presente Accordo Quadro.

In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso, in forma scritta, dalla Regione.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società/RTI dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Regione.

In caso di aggiudicazione di un Appalto Specifico, la Società/RTI dovrà prestare ulteriore idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, come previsto all'art. \_\_\_ del Disciplinare di Gara.

#### **Articolo 8 – Confronto Competitivo**

Per ciascun Appalto Specifico, la Regione Campania elabora il Piano di Fabbisogno (PdF) in cui:

- definisce caratteristiche e tipologia delle attività da fornire nell'ambito del complessivo servizio di "Assistenza tecnica per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 della Regione Campania, così come descritto all'art. 4 del Capitolato d'Appalto;
- individua caratteristiche e articolazione minime del Gruppo di Lavoro (di seguito, GdL) richiesto;
- definisce l'importo dei servizi richiesti, assumendo a base d'asta, per ciascun profilo professionale incluso nel GdL, la tariffa più alta tra quelle offerte in fase di aggiudicazione dalle Società/RTI firmatari del presente Accordo.

La Regione consulta, mediante Richiesta di Offerta per iscritto, le Società/RTI firmatari del presente Accordo, le quali, presa visione del PdF, sono tenuti a formulare la propria specifica offerta tecnico/economica:

- che possessa tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte nella fase di aggiudicazione del presente Accordo Quadro, oltre a quanto maggiormente specificato nella Richiesta di Offerta;
- in cui le tariffe unitarie di ciascun profilo professionale incluso nel GdL non superino le corrispondenti tariffe offerte nella fase di aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

La Regione definisce il termine per la presentazione dell'offerta, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto specifico e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte. In ogni caso, il termine non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni.

La Società/RTI parte del presente Accordo Quadro presenta la propria offerta, mediante la medesima modalità prevista per la procedura selettiva di cui in premessa, il cui contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine di cui sopra.

Nel caso in cui la Società/RTI parte del presente Accordo Quadro offra, per qualsiasi profilo professionale incluso nel GdL, una tariffa unitaria superiore a quella corrispondente offerta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, la Regione considererà valida quella offerta nella fase di aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

La Regione, previa verifica della permanenza dei necessari requisiti, procede all'aggiudicazione dell'appalto specifico alla Società/RTI che ha presentato l'offerta migliore, sulla base dei criteri riportati nel disciplinare.

Con ciascuna Società/RTI aggiudicatario di Appalto Specifico, la Regione stipulerà apposito Contratto Attuativo.

**Articolo 9 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico degli Aggiudicatari degli Appalti Specifici**

Sono a carico della Società/RTI tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto Attuativo Specifico, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

La Società/RTI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, nella Richiesta di offerta e nei relativi allegati, nella relativa offerta tecnica, nel Contratto Attuativo aggiudicato e nel Piano Dettagliato delle Attività.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle

caratteristiche tecniche e qualitative, eventualmente migliorate in Offerta tecnica, ed alle specifiche indicate nel Disciplinare e nei relativi Allegati nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente offerte in sede di Appalto Specifico. In ogni caso, la Società/RTI si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico della Società/RTI, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti Attuativi, e la Società/RTI non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

La Società/RTI si obbliga espressamente a:

- a) garantire, per tutta la durata contrattuale, l'insussistenza, nei propri riguardi, di situazioni di incompatibilità derivanti dall'essere beneficiario di contributi a valere sul FSC Campania 2021-2027;
- b) impiegare, a propria cura e spese, il GdL dedicato assicurando che esso rispetti, per tutta la durata contrattuale, i requisiti nonché le caratteristiche di cui al Capitolato e all'Offerta tecnica presentata in sede di Appalto Specifico;
- c) garantire che ciascun componente del GdL, previamente all'assunzione dell'incarico consulenziale e per tutto il corso di svolgimento del medesimo, sia esente da qualsivoglia situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 5.12 del Capitolato. A tal fine, la Società/RTI dovrà acquisire da ciascun professionista ed avere agli atti - pronta ad essere esibita all'Regione ovvero a qualunque forma di controllo - apposita dichiarazione, rilasciata ex D.P.R n. 445/2000, di "assenza di cause di incompatibilità";
- d) nel caso in cui dovesse rendersi necessario, per esigenze proprie, sostituire uno o più componenti del GdL, a darne tempestiva comunicazione alla Regione, la quale, dopo apposita verifica, in capo ai

- sostituiti, degli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara, procederà ad autorizzazione;
- e) sostituire uno o più componenti del GdL, su motivata richiesta alla Regione. Il curriculum vitae del soggetto proposto in sostituzione dovrà pervenire, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, alla Regione che potrà accettare la sostituzione o inviare motivato diniego;
  - f) che ciascuna risorsa del GdL sia provvista di un personal computer e di autonomo accesso ad internet;
  - g) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Società/RTI si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
  - h) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;
  - i) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - j) garantire che la documentazione predisposta sia elaborata in conformità agli standard più comuni e, comunque, compatibili con le dotazioni informatiche della Regione;
  - k) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che, a tale scopo, saranno predisposte e comunicate dalla Regione;
  - l) rendersi disponibile, secondo tempi ed esigenze rappresentate dalla Regione, per incontri, momenti di raccordo o partecipazione a gruppi di lavoro;
  - m) monitorare i risultati raggiunti, segnalare i miglioramenti rilevati ed i punti critici da affrontare e risolvere;
  - n) accettare, in ogni momento, verifiche da parte di incaricati della Regione,

- su andamento e adeguatezza dei servizi oggetto di prestazione;
- o) osservare le vigenti disposizioni in tema di informazione e pubblicità sul FSC;
  - p) comunicare, tempestivamente, alla Regione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici;
  - q) non opporre alla Regione, contestazioni e pretese relative alla prestazione dei servizi;
  - r) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni in cui la Regione tratta informazioni riservate;
  - s) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi.

L'Appaltatore si obbliga a che le attività contrattuali, salva autorizzazione per ragioni di emergenza, vengano svolte in presenza presso gli uffici regionali che saranno indicati all'atto dell'avvio della prestazione o successivamente. Sarà facoltà dell'Amministrazione regionale predisporre eventuali meccanismi (es. fogli firma, report periodici, ecc) di rilevazione ovvero di attestazione delle presenze presso ciascuna delle sedi dove risultano dislocate o, comunque, sono chiamate ad operare le risorse del GdL.

La Società/RTI rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione.

La Società/RTI si impegna a far sì che i componenti del GdL accedano agli uffici della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni del caso.

La Società/RTI prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Appalto Specifico dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Regione, in raccordo e secondo i tempi, le modalità e le esigenze da questa manifestati.

Nel rispetto della normativa vigente, i servizi oggetto dei singoli Contratti Attuativi non sono affidati alla Società/RTI in via esclusiva; pertanto, la Regione può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti

terzi, diversi dalla medesima Società/RTI.

La Società/RTI è tenuta a comunicare alla Regione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

La Società/RTI è tenuta, a pena di nullità contrattuale, al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Prima dall'avvio del servizio specifico, la Società/RTI è tenuta a comunicare il nominativo del proprio rappresentante designato quale "Responsabile del servizio", che funga da interlocutore unico della Regione, senza alcun diritto a compensi aggiuntivi.

Nel periodo successivo all'avvio del servizio specifico, è data, altresì, facoltà alla Società/RTI di richiedere un periodo finalizzato alla presa in carico delle attività di progetto mediante l'affiancamento del personale regionale da parte del proprio personale, per la conoscenza dettagliata delle attività. Si precisa che le attività di affiancamento, se accordate, non prevedono alcun corrispettivo e non erodono il numero di "giornate lavorative" riferito al fabbisogno della Regione.

Entro 20 (venti) giorni dall'avvio delle prestazioni contrattuali, la Società/RTI è obbligata, poi, a presentare, sulla scorta di quanto previamente concertato con la Regione, il Piano Dettagliato delle Attività (PDA). Trattasi di elaborato documentale che definisce, in particolare, gli aspetti organizzativi del gruppo di lavoro, le modalità operative e gestionali del servizio nel suo complesso nonché il cronoprogramma di calendarizzazione delle principali attività intermedie. I successivi aggiornamenti del PDA devono essere proposti entro 20 (venti) giorni dall'istanza motivata dell'Appaltatore ovvero dalla richiesta della Regione. Il PDA ed i successivi aggiornamenti necessitano della formale approvazione della Regione, da intendersi quale assenso alla rispondenza strumentale del documento ad un'efficace ed efficiente attuazione del servizio. Nel corso dell'affidamento, sarà richiesto alla Società/RTI di assicurare al personale regionale, secondo modalità da concordare, il trasferimento del know-how acquisito sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile.

Al termine delle attività contrattuali, inoltre, la Società/RTI è tenuta, secondo modalità da concordare, ad effettuare il passaggio di tutte le conoscenze afferenti alle attività svolte nel corso dell'espletamento del servizio al personale regionale nonché a consegnare, senza alcun onere aggiuntivo, tutta la documentazione prodotta nel corso dell'affidamento, in formato digitalizzato e, ove possibile, altresì editabile.

#### **Articolo 10 - Clausola di manleva**

Ciascuna Società/RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione medesima che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

Ciascuna Società/RTI si obbliga, altresì, a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

#### **Articolo 11 – Corrispettivi**

I corrispettivi massimi dovuti alle Società/RTI per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nella relativa Offerta Economica.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società/RTI dall'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dalla Società/RTI in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

Presupposti, modalità di erogazione e fatturazione dei corrispettivi contrattuali sono indicati all'art. 12 del Capitolato d'Appalto.

#### **Articolo 12 – Cessione dei crediti e cessione del contratto**

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società/RTI nei confronti

della Regione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di Appalto Specifico, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Regione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023, è vietata la cessione totale o parziale dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti Attuativi, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di violazione di detto obbligo, si procede con la risoluzione, ex art. 1456 cod. civ., dell'Accordo quadro o del Contratto Attuativo, con conseguente perdita della garanzia costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della Regione per maggior danno arrecato.

#### **Articolo 13 - Subappalto**

<da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto>

Considerato che all'atto dell'offerta la Società/RTI non ha inteso fare ricorso al subappalto, la Società/RTI medesima non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

<da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate dalla Società/RTI in fase di presentazione dell'offerta, di seguito riportate \_\_\_\_\_.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri della Società/RTI: essa rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Regione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

La Società/RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può costituire oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun pagamento incassato, l'Appaltatore dovrà trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al Subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena – oltre quanto già previsto all'art. 15 del presente Accordo Quadro - la sospensione dei pagamenti successivi.

#### **Articolo 14 - Risoluzione e recesso**

La Regione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e i singoli Contratti Attuativi, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società/RTI, nei seguenti casi:

- a) la Società/RTI si è trovata, al momento dell'aggiudicazione del presente Accordo Quadro o del singolo Contratto Attuativo, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa dalla gara;
- b) la Società/RTI ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o nei successivi Appalti Specifici un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lett. e) D.Lgs. 36/2023;
- c) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;
- d) nei casi enunciati agli artt. 10.5.1, 13, 17 e 21 del Capitolato nonché nell'ipotesi di violazione degli obblighi, in materia di subappalto, di cui all'art. 14 del medesimo Capitolato;
- e) applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa;
- f) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui

al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

g) mancato rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

h) rilascio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di attestazioni recanti l'esistenza di motivi ostativi alla stipula previsti dalle norme di contabilità pubblica e dal D. Lgs. 36/2023.

Nelle fattispecie di cui sopra, non si applicano i termini previsti dall'art. 21, nonies, L. 241/1990.

La Regione deve risolvere il presente Accordo Quadro e i singoli Contratti Attuativi, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore, nei seguenti casi:

i) qualora nei confronti della Società/RTI sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 95, D.lgs. 36/2023;

j) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

La Regione si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., ed all'esecuzione in danno, a spese della Società/RTI, in caso di grave inadempimento alle obbligazioni assunte dal medesimo.

La risoluzione del presente Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti Attuativi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro e/o degli Appalti Specifici, la Società/RTI ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro e/o dei singoli

Contratti Attuativi, la Regione avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

La Regione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli Contratti Attuativi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, previo indennizzo alla Società/RTI delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno ex art. 1671 c.c., nei casi di:

- k) reiterati inadempimenti della Società/RTI, anche se non gravi;
- l) giusta causa, intendendosi per questo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro la Società/RTI un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società/RTI, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
  - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

#### **Articolo 15 – Inadempimenti e Penali**

La Regione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, per assicurare che ciascuna Società/RTI osservi scrupolosamente tutte le pattuizioni contrattuali. Si riserva, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza ciascuna Società/RTI gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

Ove si verificano inadempimenti contrattuali, non imputabili a forza maggiore o caso fortuito ovvero alla Regione, quest'ultima si riserva di applicare le penali nelle misure sottoindicate:

<b>PENALITA' ACCORDO QUADRO</b>		
	<b>CASISTICA</b>	<b>VALORE DELLA PENALE</b>
1	Mancata presentazione dell'offerta per il confronto competitivo oppure presentazione di offerta irregolare	incameramento polizza definitiva AQ in misura del 3% del valore dell'AS
3	Mancata sottoscrizione del CAS o del verbale di avvio anticipato del servizio	incameramento polizza definitiva AQ in misura del 5% del valore del CAS

<b>PENALITA' CONTRATTO ATTUATIVO</b>		
	<b>CASISTICA</b>	<b>VALORE DELLA PENALE</b>
1	Ritardo nella presentazione del PDA iniziale ovvero dei successivi aggiornamenti	<b>0,5</b> per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo
2	Ritardo nell'avvio della erogazione dei servizi di cui al PDA	<b>0,5</b> per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo
3	Ritardo nella consegna di elaborati previsti dal PDA o rispetto ai termini concordati tra l'AdG e l'OE	<b>0,5</b> per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo
4	Realizzazione di attività non conformi a quanto stabilito nel PDA	<b>0,5</b> per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine accordato per porre rimedio
5	Ritardo nella sostituzione di risorse del GdL, su istanza della Regione	<b>0,5</b> per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo
6	Ritardo nella trasmissione alla Regione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore	<b>0,5</b> per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Società/RTI esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contrattuali; tali penali sono applicate sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto; la Società/RTI dovrà comunicare, parimenti per iscritto, le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero tardive, le penali saranno applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, la Società/RTI dall'adempimento della relativa obbligazione contrattuale.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato mediante detrazione delle somme dovute in seguito alla fatturazione; per la quota detratta dal

corrispettivo spettante, la Società/RTI deve emettere una nota di credito, pari all'importo della penale, ovvero decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa.

La Regione si riserva di applicare le predette penali mediante escussione parziale della cauzione definitiva.

L'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, è causa di risoluzione contrattuale.

#### **Articolo 16 –Protocollo di Legalità e Obblighi di tracciabilità finanziaria**

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli, in data 1/08/2007, e pubblicato sul BURC n. 54 del 15/10/2007, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Ciascuna Società/RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto degli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro, in riferimento alla Società/RTI inadempiente, e del Contratto Attuativo.

#### **Articolo 17 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi è stabilita la competenza, in via esclusiva, del Foro di Napoli.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Articolo 18 - Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Ciascuna Società/RTI autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, dichiarando, a tal fine, di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente atto.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), così come recepito dal D. Lgs n. 101 del 10/08/2018, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità, tutela della riservatezza e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Qualora dall'esecuzione del presente Accordo discenda l'affidamento dalla Regione Campania alla Società/RTI della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del succitato Regolamento (UE) 2016/679, mediante la sottoscrizione di apposito contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

#### **Articolo 19 - Clausola anti-pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, ciascuna Società (oppure RTI, con riferimento a tutti gli operatori economici che lo compongono) dichiara: a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società/RTI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società/RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Regione per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

### **Art. 20 - Codice del comportamento**

La Società/RTI è obbligata, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione Campania o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021, pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

### **Articolo 21 – Rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alla vigente normativa in materia, per quanto compatibile.

### **Articolo 22 – Comunicazione tra le parti**

Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni tra Regione e Società/RTI, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

Regione: [adg.fsc@pec.regione.campania.it](mailto:adg.fsc@pec.regione.campania.it);

Società/RTI 01: \_\_\_\_\_@\_\_\_;

Società/RTI 02: \_\_\_\_\_@\_\_\_;

Società/RTI 03: \_\_\_\_\_@\_\_\_.

### **Articolo 23 – Imposte e tasse**

Sono a carico della Società/RTI le spese di bollo e registrazione del presente Accordo, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica (se ricorre la fattispecie: ad eccezione della allegata procura per la quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici sulla copia analogica).

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente Accordo e redatto sotto il mio

controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da \_\_\_ pagine, di cui \_\_\_ pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente Accordo viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).